

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Ripristino di indennità a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei corpi di polizia e speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone il ripristino dell'indennità mensile a favore dei militari di truppa delle Forze di polizia. Esso si richiama all'articolo 3 del mio precedente disegno di legge (stampato 1808, V legislatura) e dal quale fu stralciato per consentire l'assorbimento di quel testo con il provvedimento presentato dal Governo sul trattamento economico dei Corpi di polizia. Quello stralcio, tuttavia, non ebbe significato di rigetto della norma, tanto che lo stesso relatore propose alla Commissione il seguente ordine del giorno, che ottenne piena approvazione:

« La 4<sup>a</sup> Commissione del Senato, presi in esame nella seduta del 2 dicembre i disegni di legge nn. 1979, 1769 e 1808; visto che attualmente si verifica l'incongruenza che l'indennità militare viene corrisposta, sia pure in misura inadeguata, agli ufficiali ed ai sottufficiali e non anche ai militari di truppa delle forze di polizia; considerato che nei

disegni di legge dell'onorevole Andreotti ed altri (n. 3221) e dei senatori Vignola e Albanese (n. 1808) ne era stato previsto il ripristino nella misura mensile di lire 5.000 per gli ammogliati e di lire 1.000 per i celibi, impegna il Governo a volere con ogni cortese urgenza predisporre ogni idoneo provvedimento al fine di ripristinare l'indennità militare per i militari di truppa delle Forze di polizia ».

Sennonchè finora non si è realizzato l'impegno assunto dal Governo e permane l'incongruenza che l'indennità non viene corrisposta ai militari di truppa, il che appare veramente ingiusto dato che essa è connessa allo *status* di militare e fu istituita per compensare le particolari spese per l'uniforme e l'equipaggiamento, nonchè gli obblighi e le restrizioni del servizio militare.

Per i motivi sopra esposti confido nel favorevole accoglimento del provvedimento da parte del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli appuntati e ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte e alle guardie del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con decorrenza 1° luglio 1971, nelle seguenti misure mensili:

celibi lire 1.000;  
ammogliati lire 5.000.